



## Decreto federale concernente il programma d'armamento 2017

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2017<sup>2</sup> sull'esercito 2017,  
*decreta:*

### **Art. 1** Principio

Il programma d'armamento 2017 è approvato.

### **Art. 2** Credito complessivo sottoposto al freno alle spese

Per i crediti d'impegno elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 900 milioni di franchi.

### **Art. 3** Trasferimenti all'interno del credito complessivo

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.

<sup>2</sup> Mediante i trasferimenti di credito, i crediti d'impegno possono essere aumentati ciascuno del 5 per cento al massimo.

### **Art. 4** Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2017 2419

*Allegato*  
(art. 2)**Elenco dei crediti d'impegno**

| Crediti d'impegno                                                                  | Mio. fr.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Crediti d'impegno specificati singolarmente</b>                                 | <b>900</b> |
| – Prolungamento della durata di utilizzazione degli aerei da combattimento F/A-18  | 450        |
| – Mantenimento del valore del sistema integrato d'esplorazione e d'emissione radio | 175        |
| – Componenti informatici del DDPS per il centro di calcolo «Campus»                | 50         |
| – Munizioni                                                                        | 225        |
| <b>Credito complessivo per il programma d'armamento 2017</b>                       | <b>900</b> |